



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*, e, in particolare l’art. 1, con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare l’articolo 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono *“al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio”*;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l’art. 5, comma 5;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”*, ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO l’art.15, comma 3 bis, del decreto-legge n. 104/2013, convertito con modifiche, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”* e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 29 marzo 2024, n. 583, di attribuzione dei posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l'a.a. 2023/2024;

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 22 aprile 2024, n. 7922, inviata all'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, concernente la richiesta di acquisizione del parere del Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria relativamente all'offerta formativa presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. 1 dicembre 2016, n. 948, per il quale il parere *“positivo”* del Coreco è inserito nella banca dati dell'offerta formativa ed è atto presupposto e necessario ai successivi adempimenti;

VISTA la delibera espressa dal Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria, nella seduta del 29 aprile 2024, acquisita in data 2 maggio 2024, con prot. n. 8551;

CONSIDERATO che il Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria, con la delibera sopra richiamata, ha deliberato all'unanimità di valutare non congrua la proposta formulata dall'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria di attivazione di percorsi di specializzazione per il sostegno (posti 800), sulla base delle seguenti motivazioni: a) numero di posti di sostegno, ogni mille abitanti in Calabria, nettamente superiore alla media nazionale; b) sovradimensionamento tra posti di sostegno richiesti dall'Ateneo e corpo docente del medesimo; c) assenza, all'interno dello stesso Ateneo, di docenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari indicati dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 per gli insegnamenti da erogare nell'ambito dei percorsi, per cui la didattica non è sostenibile con la docenza di ruolo; d) la valutazione positiva dell'offerta formativa espressa dal suddetto Ateneo comporterebbe l'assegnazione di un numero spropositato di posti per la provincia di Reggio Calabria, che conta appena mezzo milione di abitanti;

CONSIDERATO altresì che nella stessa delibera il predetto Comitato ha formulato parere positivo circa la seguente numerosità per i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola secondaria, proposti dall'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria per l'a.a. 2023/2024: I grado posti 100; II grado posti 150;

RITENUTO, pertanto, necessario rideterminare i posti autorizzati all'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, in considerazione di quanto deliberato dal Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, i posti autorizzati all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, di cui all'Allegato A del decreto ministeriale del 29 marzo 2024, n. 583, in relazione alla Regione Calabria, sono rideterminati come segue:

Posti sostegno scuola dell'infanzia	Posti sostegno scuola primaria	Posti sostegno scuola secondaria di primo grado	Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado	Totale offerta formativa
0	0	100	150	250

2. Conseguentemente, all'Allegato A del decreto ministeriale 29 marzo 2024, n. 583, con riferimento alla Regione Calabria, la riga relativa all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria è sostituita dalla seguente.

Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	0	0	100	150	250
----------------------------------------------------------------------	---	---	-----	-----	-----

3. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto, si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Il Ministro

Sen. Anna Maria Bernini